

INFORMATIVA

SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Il D.lgs. 24/2023, che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha interamente rivisto l'intera disciplina in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing).

Conformemente a quanto previsto dalla citata legge, il Gruppo PLT energia S.r.l. (di seguito anche "PLT" o "la Società") ha attivato un proprio canale di segnalazione di whistleblowing che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

La Società ha adottato la "Policy Whistleblowing" per le segnalazioni, anche anonime, del Gruppo PLT energia (Whistleblowing)" (di seguito la "Policy Whistleblowing"), che è stata aggiornata al fine di garantirne la conformità al D.lgs. 24/2023.

La Policy Whistleblowing, che è applicabile a tutte le Società del Gruppo PLT energia, è consultabile sul sito internet del Gruppo PLT energia.

Per una compiuta analisi:

- (i) dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni,
- (ii) dell'oggetto delle segnalazioni,
- (iii) dei canali di segnalazione,
- (iv) delle modalità di gestione della stessa,
- (v) delle tutele garantite ai segnalanti, ai segnalati in mala fede e agli ulteriori soggetti indicati nella norma nonché per tutto quanto non indicato nella presente informativa, si rinvia alla Linea Guida.

CHI PUÒ SEGNALARE?

La Società applica la Linea Guida e garantisce le tutele previste dal D.lgs. 24/23 per le segnalazioni ricevute da:

- (i) Lavoratori subordinati;
- (ii) Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- (iii) Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- (iv) Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- (v) Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- (vi) Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- (vii) Fornitori di beni e servizi della Società;
- (viii) Azionisti;
- (ix) Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e rinviando per i dettagli alla Linea Guida, informazioni sulla commissione di un atto corruttivo in ambito lavorativo oppure violazione di normative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente).

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che

il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Si rinvia alla Linea Guida per maggiore dettaglio.

Sono escluse le segnalazioni di seguito indicate:

- (i) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del Personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione;
- (ii) reclami relativi a disservizi delle prestazioni svolte dalle società del Gruppo PLT energia srl, che dovranno continuare ad essere inviati alle funzioni aziendali a ciò dedicate;
- (iii) segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- (iv) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

COME SEGNALARE?

IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Società ha attivato la piattaforma informatica Compliance COCKPIT di EQS, accessibile dalla intranet aziendale e dai siti

web del Gruppo PLT energia e disponibile al seguente link <https://pltholding.integrityline.com/>.

La piattaforma Compliance COCKPIT di EQS, che garantisce la massima riservatezza, è l'unico canale interno di segnalazione.

Attraverso tale canale è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta, mediante messaggistica vocale, con il caricamento di video e foto, nonché attraverso la richiesta di incontro con il gestore della segnalazione.

Chi è il gestore delle segnalazioni?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Responsabile dell'Ufficio legale.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare il Responsabile dell'ufficio legale la stessa sarà gestita dall'Amministratore delegato per evitare un conflitto d'interessi e, quindi, con esclusione di colui al quale la segnalazione si riferisce.

Per quanto riguarda le segnalazioni che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001, il Gestore affida lo svolgimento dell'istruttoria all'Organismo di Vigilanza della Società cui la segnalazione di riferisce.

IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via prioritaria.

I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC al sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, esclusivamente nei seguenti casi:

(i) la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;

(ii) è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;

(iii) il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;

(iv) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

(v) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

(vi) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

(vii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.